



Consiglio Superiore della Magistratura

*Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.*

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI



<i>Csm</i>	Roma	12/12/2025
	Protocollo	P 21311/2025

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 493/VA/2024 - modifica degli artt. 4, comma 1 e 12 della Circolare n. 13788 del 24 luglio 2014 e s.m.i. recante “Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 dicembre 2025, ha adottato la seguente delibera:

“

Il Consiglio,

- vista la circolare n. 13788 del 24 luglio 2014 e s.m.i. recante “*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*” (di seguito Circolare);

- visti, in particolare,

a) da un lato, l'**art. 4, c. I**, della Circolare, del seguente letterale tenore “*1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dall'organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate*”;

b) dall'altro, l'**art. 12** della Circolare, del seguente letterale tenore “*Le domande di trasferimento avanzate a prescindere dalla pubblicazione conservano validità solo fino all'espletamento della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto e non danno diritto a precedenza in sede di assegnazione né alla pubblicazione del posto*”;

- rilevato che, con sentenza n. 379/2024, in una fattispecie in cui un aspirante, in applicazione dell'art. 4 della Circolare, era stato ritenuto “*decaduto*” da una procedura anteriore in ragione della (sopravvenuta) destinazione ad altre funzioni, nell'ambito di una procedura successiva (ma definita dall'Organo di governo autonomo prima della conclusione di quella più antica), il Consiglio di Stato ha ritenuto irragionevole la predetta disposizione regolamentare, in quanto tale da introdurre una presunzione di “*volontà abdicativa*” della domanda pregressa quando la procedura cui fa riferimento la domanda successiva si definisca prima della procedura anteriore, “*a causa della lunga e inconsueta protrazione*” dell'istruttoria riferita a quest'ultima;

- considerato che la conservazione di un “*meccanismo decadenziale*”, allorquando il candidato abbia diverse domande pendenti, risponde senz'altro, con riferimento alla gestione delle procedure di mobilità, ai canoni di buona Amministrazione, tenuto conto dell'impossibilità di destinare contestualmente il medesimo magistrato a più Uffici e della necessità di addivenire alla celere definizione delle procedure funzionali alla pronta copertura degli organici degli Uffici giudiziari;

- considerato, altresì, che il rispetto dei canoni di buona Amministrazione impone all'Organo di governo autonomo di definire le procedure secondo l'ordine di pubblicazione;

Tenenuto, inoltre, che la valutazione di “*irragionevolezza*” compiuta dalla richiamata sentenza è oggettivamente limitata

a) in primo luogo, alla detta presunzione di “*volontà abdicativa*” della domanda pregressa (anche) nell’ipotesi in cui la procedura cui fa riferimento la domanda successiva si definisca prima della procedura anteriore (come detto, “*a causa della lunga e inconsueta protrazione*” dell’istruttoria riferita a quest’ultima);

b) in secondo luogo, al (solo) caso in cui la stessa presunzione di “*volontà abdicativa*” espliciti i suoi effetti tra procedure parimenti destinate all’attribuzione di funzioni giudiziarie, restando estranee al perimetro della richiamata giurisprudenza amministrativa le ipotesi del collocamento o della conferma fuori ruolo, che del resto presuppongono – a differenza di quanto accade nel caso di proposizione di più domande contestualmente rivolte all’attribuzione di funzioni giudiziarie (ancorché tra loro diverse o disomogenee) – una precisa volontà del magistrato di abbandonare, per il tempo definito dalla legge, l’esercizio delle medesime menzionate funzioni (non a caso, d’altra parte, il magistrato è tenuto, sia per il collocamento fuori ruolo sia per la conferma fuori ruolo, a esprimere un preventivo “*assenso*”, che non può essere “*condizionato*”);

- considerato che occorre, quindi, procedere alla modifica dell’art. 4 della Circolare, in ossequio al principio desumibile dalla richiamata sentenza, limitando, in particolare, il “*meccanismo decadenziale*” ivi disciplinato – allorquando riferito al rapporto tra procedure parimenti destinate all’attribuzione di funzioni giudiziarie – alle sole domande proposte dal magistrato in procedure bandite successivamente rispetto a quella nell’ambito della quale si è verificato il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni disposti a domanda dell’interessato;

- rilevato, per altro verso, che la prassi applicativa rende opportuna la riformulazione dell’art. 12 della Circolare, recante la disciplina delle cd. “*domande in prevenzione*”, dovendosi, in particolare, precisare la “*funzione*” delle predette domande e le modalità operative delle stesse.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

la modifica degli artt. 4, comma 1 e 12 della Circolare n. 13788 del 24 luglio 2014 e s.m.i., nei termini indicati in premessa e nel prospetto del testo a fronte che segue.

”

■ SEGRETARIO GENERALE
Roberto Mucci



VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni)</i></p> <p>1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dall'organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate</p> <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni)</i></p> <p>1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda richiesta dell'interessato, determinano la decadenza di tutte le domande avanzate nelle procedure pubblicate successivamente rispetto a quella che ha determinato il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni. Il collocamento fuori dall'organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.</p> <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Domande in prevenzione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Domande in prevenzione)</i></p>
<p>1. Le domande di trasferimento avanzate a prescindere dalla pubblicazione conservano validità solo fino all'espletamento della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto e non danno diritto a precedenza in sede di assegnazione né alla pubblicazione del posto.</p>	<p>1. Le domande di trasferimento avanzate a prescindere dalla pubblicazione assumono, per il Consiglio, funzione conoscitiva, limitata all'espletamento della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto e non danno diritto a precedenza in sede di assegnazione né alla pubblicazione del posto.</p> <p>2. La domanda in prevenzione viene inserita nel sistema informatico in via automatica nell'ambito della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto.</p> <p>3. Essa non vale però per ottenere il</p>

PK
T.FE

riconoscimento di eventuali punteggi aggiuntivi. A questo fine, pertanto, il magistrato che intenda ottenere tale riconoscimento, ha l'onere di presentare una specifica domanda con le modalità ordinarie, allegando la documentazione necessaria, anche quando la sua domanda in prevenzione si trovi già inserita nel sistema informatico.

4. In presenza di più domande in prevenzione, conserva efficacia l'ultima presentata in ordine temporale.